

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

*Il capo Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attività culturali*
CECCHI

*Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio*
SPITZ

ALLEGATO A

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it

inviando i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;

concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;

ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;

si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;

una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

inviando le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali:

verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;

trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

Legenda.

I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono obbligatori;

(da lista) scegliere una delle opzioni;

_____ (campo di testo) inserire un testo.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:

- Stato
 regione
 provincia
 comune
 città metropolitane
 ente o istituto pubblico
 persona giuridica privata senza fine di lucro

2. Riferimenti dell'ente proprietario:

denominazione dell'ente _____
 codice fiscale o partita IVA dell'ente _____
 indirizzo dell'ente _____
 regione _____
 provincia _____
 comune _____
 c.a.p. _____
 e-mail _____

legale rappresentante

cognome _____

nome _____

carica _____

codice fiscale _____

responsabile del procedimento

cognome _____

nome _____

ELENCHI

3. Regione:

*(da lista)**Nota esplicativa*

È disponibile sul database la lista delle regioni.

4. Provincia:

*(da lista)**Nota esplicativa*

È disponibile sul database la lista delle province.

5. Comune:

*(da lista)**Nota esplicativa*

È disponibile sul database la lista dei comuni.

6. Denominazione del bene _____

Nota esplicativa

Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.

7. Localizzazione:

località _____

denominazione stradale _____

toponimo di località _____

numero civico _____

km _____

Nota esplicativa

Se il bene ha più di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.

La località è obbligatoria. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: toponimo/denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire il numero civico o il km.

La lista dei CAP è disponibile sul database.

SCHEDE DESCRITTIVE

8. Natura del bene:

- fabbricato
 unità immobiliare
 elemento architettonico
 manufatto
 giardino o parco
 terreno
 complesso architettonico
 spazio urbano
 edificio di culto
 bene appartenente ad un complesso
denominazione del complesso _____

S/N

Nota esplicativa

fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.);

unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale;

elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.);

manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.);

giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco;

terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco;

spazio urbano: pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani aperti;

complesso architettonico: si intende un sistema di più corpi di fabbrica, collegati fisicamente tra loro a formare un'entità spazialmente circoscritta;

edificio di culto: edificio consacrato dedicato al culto (chiesa, cappella).

9. Periodo di realizzazione:

anno _____

oppure

frazione di secolo:

- fine
 inizio
 metà
 prima metà
 seconda metà

secolo _____

oppure

periodo:

- precedente al 1400
 compreso tra il 1400 e il 1700
 compreso tra il 1700 e il 1900
 successivo al 1900
 realizzato da non oltre 50 anni

Nota esplicativa

Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.

Il secolo deve essere espresso in numeri romani.

La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

10. Precedenti valutazioni di interesse culturale:

- nessuna valutazione
 valutazione positiva art. 4, legge n. 1089/1939
art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 283/2000
art. 1, legge n. 410/2002
 valutazione negativa art. 4, legge n. 1089/1939
art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 283/2000
art. 1, legge n. 410/2002

Nota esplicativa

Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

11. Coordinate geografiche:

sistema di riferimento _____
 coordinata x _____
 coordinata Y _____
 Localizzazione geografica _____

Nota esplicativa

Preferibilmente le coordinate metriche del punto vanno espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40. Altri sistemi di riferimento vanno indicati nell'apposito campo.

Nel caso non si abbiano a disposizione le coordinate geografiche è possibile procedere alla localizzazione diretta del punto attraverso la funzionalità on-line di localizzazione geografica.

12. Riferimenti catastali:

comune catastale _____
 foglio _____
 particella/e _____
 subalterno _____

Nota esplicativa

Il subalterno è obbligatorio se si tratta di una unità immobiliare.
 Va specificato se l'identificativo catastale si riferisce al Catasto Fabbricati (C.F.) o al Catasto Terreni (C.T.).
 Il campo non è obbligatorio quando il bene è uno «spazio urbano».

13. Confinanti:

altre particelle catastali
 comune _____
 foglio _____
 particella _____
 altri elementi di confine _____

Nota esplicativa

Indicare su più campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 12; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario è libero.
 Il campo è obbligatorio quando il bene è uno «spazio urbano».

14. Destinazione d'uso attuale:

Categoria	Uso specifico prevalente (da lista)	Uso specifico secondario (da lista)
<input type="checkbox"/> non utilizzato		
<input type="checkbox"/> residenziale		
<input type="checkbox"/> commerciale		
<input type="checkbox"/> terziario-direzionale		
<input type="checkbox"/> logistico-produttivo		
<input type="checkbox"/> culturale		
<input type="checkbox"/> studio d'artista		
<input type="checkbox"/> sportivo		
<input type="checkbox"/> ludico-ricreativo		
<input type="checkbox"/> turistico-ricettivo		
<input type="checkbox"/> ristorazione		
<input type="checkbox"/> servizi pubblici		
<input type="checkbox"/> militare		
<input type="checkbox"/> luogo di culto		
<input type="checkbox"/> attrezzatura tecnologica		
<input type="checkbox"/> altro		

Nota esplicativa

La scelta della categoria è obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 11, comma 1, lettera b) del Codice.

È opzionale indicare l'uso specifico. Il campo è multiplo, può essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.

La lista degli usi specifici è disponibile sul database.

15. Documentazione fotografica:

allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG, GIF o PDF, della dimensione di circa 800×600 pixel.

Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (*campo di testo*).

Per i terreni le immagini sono comprese tra un minimo di 5 e un massimo di 10.

Nota esplicativa

Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.

L'inserimento dell'immagine avverrà mediante up-load del file.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 800 KB.

16. Stralcio planimetrico:

allegare per ogni bene lo stralcio della mappa catastale in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500×1000 pixel.

Nel caso di unità immobiliari è richiesto l'inserimento anche della planimetria catastale, in formato raster (JPG, GIF o PDF), della dimensione di circa 1500×1000 pixel.

Nota esplicativa

La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.

L'inserimento delle immagini avverrà mediante up-load dei file.

Possono essere allegati più documenti planimetrici.

Non possono essere inserite nel sistema immagini superiori a 1 MB.

17. Breve descrizione morfologica e tipologica:

campo di testo _____

Nota esplicativa

Descrizione della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.

18. Breve descrizione storica:

campo di testo _____

Nota esplicativa

Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.

19. Presenza di elementi significativi:

elementi decorativi:

- nessun elemento
 affresco
 stemma
 graffito
 lapide
 iscrizione
 tabernacolo
 elementi ornamentali
 altro

localizzazione:

- interno
 esterno
 presenza di collezioni o beni mobili notificati S/N
 Descrizione ed estremi della notifica _____
 Presenza di reperti archeologici visibili S/N
 Descrizione e localizzazione _____

Nota esplicativa

Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 11, comma 1, lettera a) del Codice [a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;».

20. Altra documentazione:

Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aeree, grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), in formato raster o vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (*campo di testo*) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa

L'inserimento della documentazione avverrà mediante upload dei file.

21. Precedenti schedature effettuate:

tipo di schedatura _____
 soggetto esecutore _____
 anno della schedatura _____

Nota esplicativa

Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, di recepimento della direttiva 2003/77/CE della commissione che, da ultimo, modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2004/86/CE della commissione del 5 luglio 2004 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 236 del 7 luglio 2004;